

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2042}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ZUCALLI

Presentata il 4 febbraio 1965

Riconoscimento giuridico della formazione di patrioti denominata « Divisione Gorizia »

ONOREVOLI COLLEGHI! — A Gorizia, come in tante altre province italiane, notevole è stato il contributo dato dalla popolazione alla lotta partigiana così che il gonfalone della città capoluogo fu insignito della medaglia d'oro. Ma, mentre la lotta contro il fascismo e lo straniero si conclude in tutte le altre terre d'Italia nella primavera del 1945, a Gorizia e a Trieste la Resistenza continua con immutata asprezza prima contro l'occupazione delle truppe del maresciallo Tito e poi contro i tentativi di intimidazione e le violenze che vengono continuate da coloro che intendevano forzare una soluzione non italiana della questione giuliana.

Sin dall'aprile del 1945, si era costituita a Gorizia la « Brigata volontari Gorizia » che negli ultimi giorni del mese, con largo tributo di sacrificio e di sangue, difese la città di Gorizia dal saccheggio e dalla strage minacciata dalle truppe del maresciallo Mihailovich che seguivano nella ritirata i loro alleati tedeschi.

In seguito, calarono sulla città e negli altri centri della Venezia Giulia le formazioni del IX Corpus del maresciallo Tito, eseguendo rappresaglie e perseguendo con indiscriminato accanimento coloro che si rifiutavano di accettare la dominazione jugoslava su quelle terre. Arresti, deportazioni, violenze di ogni genere erano all'ordine del giorno. I volontari, allora, memori degli ideali della Resistenza, non esitarono a sfidare i più gravi pericoli per proteggere l'allontanamento dei cittadini ricercati dai nuovi occupatori e orga-

nizzando coloro che, a guerra finita, rientravano, reduci dalla Germania o dalla guerra di liberazione presso altre formazioni partigiane e nell'esercito regolare, alle loro case.

Il 12 giugno del 1945, la città capoluogo e alcuni altri comuni passavano sotto l'amministrazione del Governo militare alleato.

La formazione dei volontari era allora approvata, incoraggiata e sostenuta dal Ministero della difesa, dal Ministero degli interni, dal Comitato di liberazione nazionale e da illustri personalità di Stato, e le era affidato il compito di difendere in quell'estremo lembo di territorio nazionale, pericolosamente insidiato, i diritti della patria.

Nei primi giorni di luglio la brigata assumeva la denominazione di « Divisione volontari di Gorizia ». Era organizzata su tre brigate di 200 uomini ciascuna che avevano l'incarico di operare nell'ambito del comune di Gorizia e su distaccamenti esterni che svolgevano la loro attività nell'ambito del territorio della provincia. Comprendevo, inoltre, un reparto di polizia divisionale e un altro speciale con compiti di informazione. Un regolare comando di divisione aveva la direzione di tutto il funzionamento della formazione patriottica.

L'opera meritoria della « Divisione volontari di Gorizia » che contribuì, con tanto sacrificio, al ritorno della città di Gorizia e di parte della provincia in seno alla patria, e che fece sì che la medaglia d'oro al valor militare, che fregia il gonfalone comunale di

Gorizia, venisse conferita per il periodo 1942-1947, è degna di essere legalmente riconosciuta.

La « Divisione Gorizia » seguì la sua attività sino a tutto il dicembre 1947, coadiuvando le autorità civili e militari italiane entrate a Gorizia col nostro esercito il 15 settembre 1947.

Confido, onorevoli colleghi, nel vostro consenso ad una richiesta che vuole anzitutto avere un valore di riconoscimento dell'animoso comportamento di tutta una popolazione e in modo particolare dei volontari della « Divisione Gorizia ».

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico dello Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La « Divisione volontari di Gorizia » è riconosciuta, ad ogni effetto di legge, come corpo militare organizzato, inquadrato nelle Forze armate dello Stato.

Le attività svolte, anche isolatamente, dal mese di aprile 1945 al 16 settembre 1947, da coloro che nella Venezia Giulia operarono in difesa dei diritti dell'Italia su quei territori, sono di diritto considerate come compiute da appartenenti all'esercito regolare in tempo di guerra.

ART. 2.

La « Divisione volontari Gorizia » deve considerarsi sciolta alla data del 31 dicembre 1947.

ART. 3.

Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai volontari è istituita una commissione locale nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri su designazione:

del Ministero della difesa (esercito): il presidente;

del prefetto di Gorizia: il vice presidente, il segretario e due membri ufficiali della divisione;

del comandante la « Divisione volontari Gorizia »: due membri volontari semplici.

Il giudizio della commissione è inappellabile.

ART. 4.

Le formazioni o i gruppi che hanno operato nella Venezia Giulia per gli stessi ideali, di cui all'articolo 1, sono considerati facenti parte della « Divisione Gorizia ».

ART. 5.

È riconosciuta la qualifica di « volontario combattente » della « Divisione Gorizia ».

1) ai volontari che sono stati feriti in fatti d'arme divisionari;

2) ai volontari che hanno militato per almeno sei mesi nella divisione o che abbiano partecipato ad almeno tre azioni divisionarie;

3) ai volontari che abbiano fatto parte per almeno un periodo di dodici mesi di un comando o di un servizio comando con compiti informativi, sanitari, di intendenza, ecc.;

4) ai volontari che hanno sofferto il carcere o sono stati deportati in Jugoslavia.

ART. 6.

Sono estese ai volontari combattenti della « Divisione volontari Gorizia » le disposizioni vigenti in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, degli orfani ed altri congiunti dei caduti in guerra, nonché degli ex combattenti ed assimilati.

Ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche la concessione della qualifica di cui all'articolo 5 comporterà l'estensione dei benefici di guerra previsti dai rispettivi ordinamenti sullo stato giuridico del personale.

ART. 7.

È riconosciuta la qualifica di « caduto della Divisione volontari Gorizia »: ai volontari che sono stati infoibati o sono in qualsiasi modo stati uccisi dagli avversari o sono caduti in fatti d'arme o sono deceduti in servizio bellico della divisione.

ART. 8.

È riconosciuta la qualifica di « mutilato o ferito » per la lotta per l'italianità della provincia di Gorizia, a tutti i volontari della divisione, che nel caso previsto dall'articolo 4 abbiano riportato ferite, mutilazioni o invalidità che siano guarite dopo 40 giorni.

ART. 9.

La commissione di cui all'articolo 3 ha facoltà, a suo giudizio insindacabile, di negare le qualifiche di cui al precedente articolo 4, a coloro che se ne siano resi successivamente indegni.

ART. 10.

La commissione di cui all'articolo 3 è incaricata di studiare i modelli dei distintivi per i volontari ed i modelli delle relative decorazioni. La loro approvazione spetta al Ministero della difesa (Esercito).

ART. 11.

I riconoscimenti e le qualifiche attribuite ai sensi della presente legge escludono ogni beneficio economico.